



Ord.n. 42

COMUNE DI S. CESARIO S.P.



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr.0012961 Data 11/09/2015
Tit. 06.03 Partenza

Spett.le
Sig. Piero Goldoni
Amministratore Unico ditta Emiliana Rottami
Via Verdi 26
San Cesario sul Panaro

p.c.
Studio legale associato Orienti Pradella e
Maratia
Via Bellaria 67/a
Modena
c.a. Avv. Corrado Orienti

Settore VI
Polizia Municipale
Comune di San Cesario s/P

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI VERBALE N. 10/2015 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SAN CESARIO SUL PANARO.

Visto il verbale n° 10/15 del 02/07/2015 con il quale il servizio di Polizia Municipale di San Cesario sul Panaro ha accertato la violazione della diffida prot.9085 del 20/06/2015 notificata in data 22/06/2015, a carico del sig. Goldoni Piero in qualità di legale rappresentante della ditta Emiliana Rottami spa con sede a San Cesario sul Panaro in via Verdi n°26;

Visti gli scritti difensivi pervenuti dallo Studio Legale Orienti, Pradella e Maratia, contenenti richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, pervenuti in data 30/07/2015 prot.n. 11124;

Considerato che il giorno 02/09/2015, si è effettuata l'audizione del Sig. Goldoni Piero al fine di sentire le sue difese in ordine alle contestazioni mossesi, alla presenza del proprio legale Avv. Orienti Corrado del foro di Modena;

Ritenute non sufficienti le giustificazioni presentate dal ricorrente in quanto non sono emerse motivazioni che possano giustificare l'annullamento del verbale di contestazione di violazione, per le seguenti motivazioni:

- l'errata indicazione riportata nella violazione, si ritiene sia meramente di carattere formale, e pertanto non presupposto valido all'annullamento del verbale;
- il giorno in cui è stata accertata l'infrazione, 02/07/2015, la diffida dirigenziale era a tutti gli effetti in essere, pur essendo pervenuta l'istanza di revoca in autotutela - preavviso di ricorso giurisdizionale, dell'Avv Orienti per conto della ditta Emiliana Rottami in data 26/06/2015. Si rammenta inoltre che al momento della violazione contestata non era ancora pervenuto l'esito del procedimento di verifica avviato da ARPA (prot.n. 9736 del 3/07/2015) e che il provvedimento di sospensione della diffida di che trattasi è stato assunto successivamente in seno a specifica conferenza di servizi e per le motivazioni espresse dagli Enti competenti, riportate nel verbale del 9/07/2015;



SINDACO

- pur ritenendo la ditta, il provvedimento violato dal verbale in oggetto, ovvero la diffida, invalido, si ritiene che l'azione svolta dagli Agenti di Polizia Municipale sia legittima e pertanto sia giustificato l'esercizio del potere sanzionatorio;

Visti:

- la Legge 24/11/1989 n.689 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Al Sig. Goldoni Piero, di pagare la somma di euro 50,00 più euro 5,16 per spese di notifica per un totale di euro 55,16 (euro cinquantacinque,16) quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, e

INGIUNGE

Al medesimo sig. Goldoni Piero, di versare la somma complessiva di euro 55,16 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del presente atto, pena l'adozione degli atti esecutivi, mediante:

- versamento sul C.C. Postale n°18432419 intestato a TESORERIA COMUNALE San Cesario sul Panaro Polizia Municipale;
- bonifico bancario IBAN IT27B0760112900000018432419;

Indicando la seguente causale: "Sanzione Amministrativa verbale N°10/15 del 02/07/2015".

Contro la presente ordinanza gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo nel quale è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dall'art.22 della legge 689/81.

Distinti saluti.

San Cesario s/P, lì 10/09/2015

Il Sindaco

Gianfranco Gozzoli